

Cavriago, 30 novembre 2012

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
LANDI RENZO S.P.A. SULL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ARTICOLI 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 DELLO
STATUTO SOCIALE SOTTOPOSTO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI LANDI RENZO S.P.A.**

**predisposta ai sensi dell'articolo 72, sesto comma, del regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni**



LANDIRENZO®

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale (attuativo dell'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile), al Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. è attribuita la competenza ad adeguare lo Statuto sociale a disposizione normative.

In particolare, per "adeguamento dello statuto a disposizioni normative" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, si deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di "non conformità" ad una posizione di "conformità" all'ordinamento. Laddove la "non conformità" del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che l'esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all'ordinamento. Inoltre, la "non conformità" del testo statutario all'ordinamento può derivare sia dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla "imposizione" di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di autorità dotate della relativa competenza.

Sulla base di quanto precede, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha deliberato in data odierna di adeguare lo Statuto sociale ad alcune disposizioni contenute nei provvedimenti di seguito indicati:

- Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (la "**Shareholders' Rights Directive**");
- Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (di seguito anche "**Legge 120/2011**"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011;
- Decreto Legislativo n. 91 del 18 giugno 2012, come rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 5 luglio 2012.

Con l'occasione, al fine di migliorare la formulazione di alcune clausole statutarie e di uniformare il testo dello Statuto sociale, è stato altresì deliberato di adottare dei chiarimenti testuali e delle rettifiche stilistiche.

Con riferimento alla Shareholders' Rights Directive, il relativo decreto di recepimento ha introdotto numerose novità in tema di partecipazione all'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati. L'adeguamento dello Statuto sociale alle previsioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 è stato già oggetto di delibera dell'Assemblea straordinaria di Landi Renzo S.p.A. tenutasi in data 29 aprile 2011; tuttavia, in occasione del presente adeguamento dello Statuto sociale, si è ritenuto opportuno inserire due ulteriori modifiche al testo onde assicurare una maggiore conformità al dettato normativo di cui al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010. Segnatamente agli articoli 11 e 14 ogni riferimento ai "soci" o "azionisti" è stato sostituito con il riferimento agli "aventi diritto al voto".

In tema di equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali, la Legge 120/2011, recante le disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, ha modificato gli articoli del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**TUF**"), relativi alla composizione degli organi di amministrazione (art. 147-ter) e controllo (art. 148), disponendo che entrambi i suddetti organi debbano essere composti per

almeno un terzo dal genere meno rappresentato (diminuito ad un quinto in sede di primo mandato).

In particolare la Consob, nell'introdurre il nuovo articolo 144-*undecies*.1 nel regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), ha ritenuto opportuno lasciare agli statuti delle società quotate ampia autonomia nell'individuazione (i) delle modalità di formazione delle liste nonché dei criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, (ii) delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra i generi, e (iii) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis* del TUF.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di modificare l'articolo 14 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto per adeguarlo alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate come segue:

- (i) il comma 4, dove si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione debba risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti;
- (ii) il nuovo comma 8, per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre;
- (iii) i nuovi commi 14, 16 e 17, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'Assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e dell'equilibrio tra i generi;
- (iv) il nuovo comma 21, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nel meccanismo di sostituzione di uno o più amministratori in caso di cessazione dalla carica.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di modificare l'articolo 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto per adeguarlo alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate come segue:

- (i) il comma 4, dove si prevede che la composizione del Collegio Sindacale debba risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti;
- (ii) il comma 5, per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati pari o superiore a tre; garantendo il rispetto dell'equilibrio dei generi anche nella sezione dei sindaci supplenti;
- (iii) il comma 11, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi anche in caso di mancata presentazione di liste;

- (iv) il comma 15 e 16, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'Assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi;
- (v) i commi 19, 20, 21 e 22, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nelle ipotesi di sostituzione di uno o più sindaci e/o integrazione del Collegio Sindacale in caso di cessazione dalla carica, qualora non sia a tal fine sufficiente il subentro dei sindaci supplenti.

Da ultimo, sono stati altresì modificati l'articolo 10 (Convocazioni) e l'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) per adeguarli alle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 91 del 18 giugno 2012, come rettificato, (i) all'articolo 126-*bis* del TUF, consentendo ai soci che rappresentino almeno il quarantesimo del capitale sociale di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della convocanda Assemblea, e (ii) all'articolo 127-*ter* del TUF con riferimento alla disciplina del diritto di porre domande prima dell'Assemblea spettante a tutti gli aventi diritto al voto.

Si precisa, al riguardo, che tutte le modifiche adottate non comportano l'esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci.

Nel seguito è indicato il raffronto, articolo per articolo, del testo previgente e di quello adottato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

- i. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
- ii. il testo adottato dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione,
- iii. gli articoli non menzionati sono invariati.

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A."</p> <p>La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>	<p>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>E'<u>E'</u> costituita una società per azioni denominata "<u>"</u>LANDI RENZO S.P.A"<u>"</u>.</p> <p>La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>
<p>ARTICOLO 2 – SEDE</p> <p>La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio</p>	<p>ARTICOLO 2 – SEDE</p> <p>La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio</p>

<p>Emilia).</p> <p>Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.</p> <p>Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.</p>	<p>Emilia).</p> <p>Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.</p> <p>Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.</p>
<p>ARTICOLO 3 – OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:</p> <p>(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;</p> <p>(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.</p> <p>La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.</p> <p>La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:</p> <p>(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché</p> <p>(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare</p>	<p>ARTICOLO 3 – OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:</p> <p>(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;</p> <p>(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.</p> <p>La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.</p> <p>La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:</p> <p>(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché</p> <p>(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare</p>

<p>al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.</p>	<p>al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La Ssocietà può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.</p>
<p>ARTICOLO 4 – DURATA</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p>	<p>ARTICOLO 4 – DURATA</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'aA assemblea straordinaria degli azionisti.</p>
<p>ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.</p> <p>L'assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del consiglio di amministrazione nei limiti e con le</p>	<p>ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.</p> <p>L'aA assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'aA assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del eC Consiglio di aA amministrazione nei limiti e</p>

<p>modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.</p>	<p>con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal eConsiglio di aAmministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c..</p> <p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.</p>
<p>ARTICOLO 6 – AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti</p>	<p>ARTICOLO 6 – AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'aAssemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione,</p>

<p>amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c.</p>	<p>diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c.</p>
<p>ARTICOLO 7 – RECESSO</p> <p>Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.</p> <p>Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>ARTICOLO 7 – RECESSO</p> <p>Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.</p> <p>Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p>ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune -</p>	<p>ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune -</p>

<p>si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.</p>	<p>si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le <u>a</u>Assemblee degli azionisti.</p>
<p>ARTICOLO 9 – ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.</p> <p>Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.</p>	<p>ARTICOLO 9 – ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le <u>a</u>Assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.</p> <p>Le <u>a</u>Assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'¹universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.</p>
<p>ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONI</p> <p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e</p>	<p>ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONI</p> <p>Le <u>a</u>Assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'²Unione Europea.</p> <p>L'^a<u>a</u>Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'²esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.</p> <p>L'^a<u>a</u>Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'²organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del <u>e</u>Collegio <u>s</u>Sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le convocazioni delle <u>a</u>Assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'²indicazione del giorno, dell'²ora e del luogo della riunione, l'²elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e</p>

<p>regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>Nello stesso avviso può anche indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda e, occorrendo, terza convocazione dell'assemblea, nel caso che la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso si applicheranno le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nei limiti e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.</p>	<p>regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>Nello stesso avviso può anche indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda e, occorrendo, terza convocazione dell'<u>a</u>Assemblea, nel caso che la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'<u>a</u>Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso si applicheranno le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, <u>ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</u>, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. <u>Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.</u></p> <p>La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'<u>a</u>Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.</p>
<p>ARTICOLO 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</p> <p>Possono intervenire all'assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>Ogni azionista a cui spetta il diritto di voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica elettronica della</p>	<p>ARTICOLO 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</p> <p>Possono intervenire all'<u>a</u>Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>Ogni azionista a cui spetta il<u>avente d</u>al voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in <u>a</u>Assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica elettronica della</p>

<p>delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.</p> <p>I soci e gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, purchè entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea anche durante il corso dell'assemblea stessa, nonché fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.</p> <p>La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.</p>	<p>delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.</p> <p>I soci e gli <u>Gli</u> aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'<u>a</u> <u>A</u>semblea, purchè <u>è</u> entro i tre <u>termini</u> giorni <u>previsti nell'avviso di convocazione,</u> antecedenti la data dell'assemblea, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea anche durante il corso dell'assemblea stessa, nonché fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.</p> <p>La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "<u>domanda e risposta</u>" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.</p>
<p>ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE DELL'<u>a</u> ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>L'<u>a</u> assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – SEGRETARIO</p> <p>Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'assemblea.</p> <p>In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.</p> <p>Il presidente dirige i lavori assembleari,</p>	<p>ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DELL'<u>a</u> ASSEMBLEA – SEGRETARIO</p> <p>Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'<u>a</u> assemblea.</p> <p>In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'<u>a</u> uno e dell'<u>a</u> altro, questa elegge il suo presidente.</p> <p>Il presidente dirige i lavori assembleari,</p>

<p>verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.</p> <p>Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.</p> <p>Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p>	<p>verifica la regolare costituzione dell'aAssemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>L'aAssemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.</p> <p>Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.</p> <p>Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'aAssemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p>
<p>ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'assemblea.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito</p>	<p>ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un eConsiglio di aAmministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'aAssemblea.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'aAssemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'aatto della loro nomina.</p> <p>Almeno uno dei componenti del eConsiglio di aAmministrazione, ovvero due se il eConsiglio di aAmministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti -disposizioni legislative.</p> <p>All'elezione dei membri del eConsiglio di aAmministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di</p>

indicate. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla

seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni ~~azionista~~ avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il ~~e~~C~~o~~n~~s~~i~~g~~l~~i~~o, come previamente stabilito dall'~~a~~A~~s~~s~~e~~m~~b~~l~~e~~a, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine

<p>consiglio di amministrazione.</p> <p>Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista o</p>	<p>progressivo indicato nella lista;</p> <p>(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del eConsiglio di aAmministrazione.</p> <p>Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il eConsiglio di aAmministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'aAssemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p><u>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la</u></p>
--	---

nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come

composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il

<p>successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'assemblea.</p>	<p>procedimento sopra previsto, <u>fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</u></p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.</p> <p>L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:</p> <p>(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla</p>
--	---

	<p>sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il eConsiglio di aAmministrazione e l'aAssemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, <u>fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</u></p> <p>Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero eConsiglio di aAmministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'aAssemblea.</p>
<p>ARTICOLO 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VICE PRESIDENTE – PRESIDENTE ONORARIO -SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VICE –PRESIDENTE – PRESIDENTE ONORARIO -SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Le adunanze del eConsiglio di aAmministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'²amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal eConsiglio di aAmministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri</p>	<p>ARTICOLO 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il eConsiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri</p>

<p>ovvero di un membro del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.</p>	<p>ovvero di un membro del eCollegio sSindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.</p>	<p>Il eConsiglio di aAmministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.</p>
<p>La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p>	<p>La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p>
<p>Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:</p>	<p>Le riunioni del eConsiglio di aAmministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:</p>
<p>(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.</p>	<p>(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.</p>
<p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la</p>	

<p>riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.</p>	<p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>Il eConsiglio di aAmministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.</p>
<p>ARTICOLO 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.</p>	<p>ARTICOLO 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di aAmministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.</p>
<p>ARTICOLO 18 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:</p> <p>(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;</p> <p>(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p>	<p>ARTICOLO 18 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il eConsiglio di aAmministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'aAssemblea.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite al eConsiglio di aAmministrazione le seguenti competenze:</p> <p>(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'oart. 2506-ter c.c.;</p> <p>(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p>

<p>(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p> <p>(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</p> <p>(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</p> <p>Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni</p>	<p>(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p> <p>(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</p> <p>(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il eConsiglio di aAmministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'aAssemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</p> <p>Gli amministratori riferiscono al eCollegio sSindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del eConsiglio di aAmministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del eCollegio sSindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare,</p>
---	--

<p>nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>
<p>ARTICOLO 19 – DELEGHE DI POTERI</p> <p>Il consiglio di amministrazione può:</p> <p>(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al consiglio di amministrazione;</p> <p>(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al consiglio stesso;</p> <p>(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Gli organi delegati, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e</p>	<p>ARTICOLO 19 – DELEGHE DI POTERI</p> <p>Il <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione può:</p> <p>(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al <u>e</u>Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione;</p> <p>(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al <u>e</u>Consiglio stesso;</p> <p>(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.</p> <p>Il <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del <u>e</u>Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Gli organi delegati, se nominati, forniscono al <u>e</u>Consiglio di <u>a</u>Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo,</p>

dalle sue controllate.	per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla S società e dalle sue controllate.
<p>ARTICOLO 20 – COMPENSI</p> <p>Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'assemblea.</p> <p>Il compenso attribuito dall'assemblea ai componenti del consiglio di amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p>ARTICOLO 20 – COMPENSI</p> <p>Ai componenti del eConsiglio di aAmministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'aAssemblea.</p> <p>Il compenso attribuito dall'aAssemblea ai componenti del eConsiglio di aAmministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal eConsiglio di aAmministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del eCollegio sSindacale.</p>
<p>ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il consiglio di amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.</p>	<p>ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il eConsiglio di aAmministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.</p>
<p>ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE – FUNZIONI</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti</p>	<p>ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE – FUNZIONI</p> <p>Il eCollegio sSindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'aAssemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai</p>

dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più

comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio ~~s~~Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In ~~particolare~~, ai fini di quanto previsto dall'~~l'~~articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'~~l'~~attività della ~~S~~società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del ~~e~~Collegio ~~s~~Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa

di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza

misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del **quarto**

di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "**Lista di Maggioranza**");
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le

~~comma del~~ presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'**a**ssemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in **a**ssemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "**Lista di**

liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza,

Maggioranza");

- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in **a**Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'**a**Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da

l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del eCollegio sSindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del eCollegio sSindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'aAssemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il eCollegio sindacalesindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi

sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del eCollegio sSindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'a'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Quando l'a'Assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai

	<p>soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le riunioni del eCollegio possono tenersi anche con l'l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'l'art. 16 del presente statuto.</p>
<p>ARTICOLO 24 - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 24 - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Ssocietà con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>L'l'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p>ARTICOLO 26 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI</p> <p>Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; – la restante parte secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. <p>Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c..</p>	<p>ARTICOLO 26 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI</p> <p>Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; – la restante parte secondo quanto deliberato dall'aAssemblea dei soci. <p>Il eConsiglio di aAmministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c..</p>

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.